

PREMESSA

Non si tratta di AGGIRARE LA LEGGE ma, è necessario esporre la conoscenza relativa allo STATO DIDIRITTO, all'EQUITA' DEL DIRITTO, alla TRASPARENZA DEL DIRITTO.

E' una NOSTRASCELTA quella di RIVENDICARE IL NOSTRO "STATUS", nel caso si abbiano problemi,scegliendo di restare nella condizione di VITTIME (che è ciò che loro vogliono che noi siamo), o dimostrando di essere RESPONSABILI COMPETENTI nella nostra condotta.

Si tratta,innanzitutto, di scoprire CHI SIAMO e di CHE COSA SIAMO.

COS'E' LACOMPETENZA?

E' il concetto astratto riferibile all'ESSERE CAPACI, ADEGUATI e QUALIFICATI, per produrre effetti e argomentare questioni, attraverso la CONOSCENZA e, la CAPACITA' DIRICORRERE AL DIRITTO, LOGICA e RETORICA, in riferimento a "temi specifici".
CONOSCEREQUALCOSA E SAPERE COME UTILIZZARLA, SONO ELEMENTI ESSENZIALI.

La Bibbia, come moltissimi altri, tra Testi Sacri e Testi Antichi, afferma che, SIAMO STATICREATI AD IMMAGINE E SOMOGLIANZA DI DIO.

Ora, questa affermazione, ognuno è libero di accettarla o meno, in base alle proprie credenze e convinzioni ma, certamente è vero il fatto che, siamo composti dalla stessa sostanza che compone l'UNIVERSO, siamo opera della medesima FONTECREATRICE (Divino Creatore).

Possiamo dividere l'uomo nelle sue 3 PARTI COSTITUENTI:

- CORPO
- MENTE
- SPIRITO/ ANIMA

Ciò che è DIVINO nella nostra persona, ovvero l'Anima, è sempre COMPETENTE.

Se quell'elemento che in noi è DIVINO, proviene dalla DIMENSIONE DIVINA SUPERIORE, come potrebbe essere INCOMPETENTE?

Quella componente IMMORTALE che è in noi, NON PUO' ESSERE INCOMPETENTE.

Tuttavia, la persona che in effetti noi siamo, la nostra effettiva incarnazione (Corpo) e,la nostra stessa Mente, potrebbero o meno risultare INCOMPETENTI.

In sostanza,questa è la chiave, per comprendere il SISTEMA ROMANO nel suo complesso.

Si tratta di INGANNARE LE MENTI, di convincerci che siamo ANIMALI MORTALI e che, NONBENEFICIAMO di alcuna SCINTILLA DIVINA.

Quindi,l'elemento essenziale della COMPETENZA, è sapere CHI SIAMO e CHE COSA SIAMO.

Ci dimentichiamo di questo elemento, quando discutiamo di DIRITTO, quando ci presentiamo dinnanzi ad una CORTE, del fatto che la CORTE, in sostanza, stia rivendicandola PROPRIA AUTORITA' SUPREMA in quanto ECCLESIASTICA, SPIRITUALE.

Quindi, lungidall'essere tale elemento IRRILEVANTE, nel caso di una multa o per un procedimento penale, o in relazione al rischio di incarcerazione, o al rischio di perdere la propria casa.

Si tratta ASSOLUTAMENTE della QUESTIONE ESSENZIALE, che dobbiamo COSTANTEMENTE RICORDARE NOI STESSI.

UNA COMPETENZAESSENZIALE: "CHE COS'E' L'UNIVERSO?"

L'UNIVERSO è AMORALE, cosa diversa da IMMORALE.

AMORALE, nel senso che, non è ne buono ne cattivo, è l'UNIVERSO nel suo complesso, il CREATORE DIVINO nel suo complesso.

Tuttavia,l'UNIVERSO agirà A FAVORE DEL LIBERO ARBITRIO e, resisterà alle tirannidi.

Si tratta di una questione assolutamente essenziale, perchè i personaggi che hanno architettato il mondo dei nostri giorni, quelli al VERTICE DELLA STRUTTURA, non gli intermediari che li rappresentano, non i banchieri che sono fuori controllo, mai personaggi che hanno creato a tavolino questo mondo, questa sorta di Matrix,CONOSCONO PERFETTAMENTE QUESTO PRINCIPIO.

NOI SIAMO PARTEDI UN'UNICA COSCIENZA COLLETTIVA e, rappresentiamo la personificazione del DIVINO CREATORE

Sorge una domanda: "Se so CHI SONO, se so COSA NON SONO, se sono SOVRANO, se sono SOVRANONEL MIO STESSO DOMINIO, perchè allora, dovrei ricorrere a tale processo di notifica, rappresentato dal CULTO ROMANO?"

La risposta è:"Non devi affatto".

Se sappiamo CHISIAMO e CHE COSA SIAMO, in effetti, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno.

Semplicemente teniamo presente che, tale SISTEMA è stato architettato per continuare a macinarci, sulla base del loro ricorso, a perversioni quali il SILENZIO-ASSENSO.

Non è mai stata una regola effettiva, tantomeno una Legge Universale. Si tratta di un elemento che, hanno inventato dal nulla.

Questo è il PRINCIPIO a cui fanno ricorso.

TESTARE LACOMPETENZA

Qui cominciamo a porre a confronto, ciò che sappiamo a proposito di CHI SIAMO e CHE COSA SIAMO,e la maniera in cui il SISTEMA giustifica il modo in cui effettivamente opera.

Di nuovo, risulta necessaria la comprensione del DIRITTO ROMANO, ossia, l'auto-justificazione a cui ricorrono questi personaggi.

Hanno una modalità specifica d'azione e, si tratta del fatto che, se adoriamo nell'ignoranza, o ignoriamo il quadro in cui operiamo, a quel punto ci dichiariamo INCOMPETENTI.

Giocando su questo presupposto, Loro si impegnano ad esporre alcuni dei Loro simboli più importanti in piena vista.

L'OCULUS OMNI(l'Occhio Onniveggente), l'occhio che tutto vede di Lucifero, non Lucifero/Satana in quanto Spirito, quella è una mistificazione.

Si tratta di un simbolo dell'Imperatore di Roma, dal 71 d.c. al 117 d.c.

E' oggi il simbolo del SUPERIORE GENERALE dei GESUITI (è un Generale Militare), in qualità di Lucifero "Signore Iddio della terra" dal 1534.

L'Occhio Onniveggente è la cima di una piramide.

Nel Dollaro, questa piramide è composta da 13 strati/livelli.

Se noi fossimo massoni del 33° grado, avremmo una comprensione di questi livelli, tuttavia, queste informazioni ci rimangono precluse. Al massimo, possiamo azzardare qualche teoria.

Quindi, si tratta di un test sulla COMPETENZA.

Se andassimo a leggere l'originale versione greca o latina, da cui affermano di aver tradotta la Bibbia di Re Giacomo, nelle sezioni iniziali, non viene utilizzato il termine DIO, SIGNORE IDDIO. Loro utilizzano termini come ELOHIM, termini che, non si traducono con DIO ma che, significano qualcosa di assolutamente diverso.

Il termine ELOHIM, sta a rappresentare un "insieme di Spiriti/Esleri", quelli che i Sumeri avrebbero definito ANUNNAKI, un insieme di carattere collettivo, piuttosto che una ENTITA' singola.

Quando parliamo di DIVINO CREATORE, parliamo di qualcosa di decisamente superiore ad un semplice DIO.

Se adorate un elemento in qualità di SIGNORE IDDIO, sapendo di cosa si tratta in effetti, in questo caso l'Occhio Onniveggente (Lucifero), allora state effettivamente adorando un UOMO o degli UOMINI, come fossero DEI.

Non vi porrebbe in DISONORE con il DIVINO?

Beh, è ciò che Loro desiderano che accada!

Stanno testando la nostra COMPETENZA.

Questo è esattamente ciò che vogliono, perchè implica che, SOLO LORO SIANO, tecnicamente parlando, IN ONORE.

ALCUNI CONCETTI UTILI DI "DIRITTO"

IL DIRITTO tende a creare una sorta di malessere, quando cerchiamo di riflettere sul punto da cui partire, o su cosa fare, o quando leggiamo qualcosa, per poi scoprire che non è la verità.

IL DIRITTO E' DELIBERATAMENTE ELABORATO PER DIMOSTRARSÌ FONTE DI CONFUSIONE, perchè si tratta di UN'ARTE OCCULTA.

Indovinate a chi hanno mentito per primi?

Ai LAWYER (avvocati generici), successivamente MENTE A NOI.

I termini inglesi per indicare la figura dell'Avvocato, si riferiscono all'ARTE DELL'GIURISPRUDENZA.

Vediamo l'origine di questi termini:

• **ATTORNEY:** Il termine ATTORN o ATTORNMENT risale al XVI sec. E' composto dai termini latini AD (a, da) e TORN (girare, passare a, arrotondare) e, significa ACCONSENIRE, implicitamente o esplicitamente, ad un TRASFERIMENTO DI DIRITTI. In altre parole l'ATTORNEY (Avvocato, Procuratore), è lì a dimostrare che, AVETE CEDUTO I VOSTRI DIRITTI.

• **BARRISTER:** Avvocato/Legale di grado superiore. Il termine BARRISTER risale al tardo XVI sec. E' composto dalle parole latine BARO (ignorante, incompetente) e STO o STARE (rimanere saldi, assumere una posizione). Quindi BARRISTER significa RAPPRESENTARE UN IGNORANTE o UN INCOMPETENTE.

• **LAWYER:** Avvocato Generico. Il termine LAWYER risale al XVI sec. E' composto dal termine latino LAR o LARES (diritto consuetudinario) e, da IURO o IURARE (giurare, pronunciare un giuramento, cospirare) e, significa letteralmente COLUI CHE HA PRESTATO GIURAMENTO NEI CONFRONTI DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO DELLA/DI UNA GILDA (Associazione) PRIVATA. In altre parole, UNO CHE HA GIURATO DI MENTIRE.

• **ARTE DELLA GIURISPRUDENZA/DEL DIRITTO:** Nel XIII sec. a Firenze, la Famiglia Medici organizzò i mercanti, in SISTEMI PRIVATI, composti da 5 GILDE (Associazioni, Corporazioni) PRINCIPALI, note come ARTI MEDIANE e, 7 GILDE (Associazioni, Corporazioni) MINORI, note come ARTI MINORI. Le GILDE, sono CORPORAZIONI versate nell'OCCULTO, note come LE ARTI, di qui L'ARTE DEL DIRITTO.

Cos'è la LEGGE (il Diritto)?

La LEGGE (il Diritto) è costituita da regole, consuetudini, norme che permettono o vietano, determinate condotte.

E' in effetti una definizione molto semplice, ed ha origine da tutti questi elementi: RELIGIONE, LEGISLAZIONE, SCIENZE.

Inoltre, deriva dalla CONSUETUDINE, esattamente come il CULTO ROMANO.

Le LEGGI di maggior rilievo, sono rappresentate dai CANONI.

Quando sentiamo il termine CANONE, viene subito alla mente il DIRITTO CANONICO, quindi, avendo a che fare con la CHIESA CATTOLICA, pensiamo al DIRITTO ECCLESIASTICO.

La forma più elevata del DIRITTO, è rappresentata dai CANONI.

I CANONI sono regole, procedimenti, norme, massime, misure o standard NON CONTESTATI.

NON CONTESTATI, questa è la parola chiave, in relazione a tutto questo nel tempo.

A questo punto, ci rendiamo conto, di come il DIRITTO CANONICO si trasformi in uno strumento, atto a GESTIRE IL CONTROLLO.

L'intero SISTEMA è fondato sul DIRITTO CANONICO.

CANONE - TUTTO IL DIRITTO E' PRIMA DI TUTTO ORALE (parlato)

Sin dall'inizio della Civiltà, fino a giungere ai giorni nostri, tutte le LEGGI sono state sempre considerate, come rese effettive, tramite LA PAROLA, non rese effettive tramite LO SCRITTO.

Non ce ne rendiamo conto, quando ci presentiamo davanti ai giudici di una CORTE, o quando paghiamo una multa, tuttavia in realtà, il DIRITTO E' FONDAMENTALMENTE ORALE.

Gli imputati, ad un processo, si presentano in aula e sostengono la propria difesa, nel corso di UDIENZE, non di LETTURE.

I casi giudiziari vengono risolti, sulla base del SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE.

Tutto il DIRITTO è in primo luogo ORALE.

Quindi, capire CHI SIAMO e CHE COSA SIAMO, risulta fondamentale.

Non è semplice esprimersi in pubblico, soprattutto in relazione al fatto che, l'intera aula di Tribunale, sia stata progettata per INTIMIDIRE.

Il Giudice siede in posizione elevata rispetto la nostra, pannelli, porte, agenti armati, è tutto elaborato per intimidirci.

In definitiva, l'arma più potente a nostra disposizione, quando si parla di DIRITTO, una volta consapevoli di CHI SIAMO e CHE COSA SIAMO, è la capacità di parlare con il CUORE.

Questo E' UNELEMENTO, CONTRO IL QUALE NON HANNO ALCUNA CONTROMISURA.

CANONE - UNA CONTROVERSIA LEGALE. DEVE TROVARE SOLUZIONE.

Certamente è un elemento che ha senso ma, ciò che stanno affermando in questo caso è che, TUTTI I DEBITI DEVONO ESSERE PAGATI, che TUTTI I CONTRATTI DEVONO ESSERE ONORATI e che, nel caso qualcuno dia il via ad una controversia, fondata sul DIRITTO, quest'ultima debba trovare soluzione.

Quindi, quando una controversia viene sollevata, NON PUO' PIU' ESSERE IGNORATA, potrebbe essere infondata, ingiusta, iniqua, sbagliata ma, il peso di doverne dimostrare i limiti, grava su di noi.

GIUSTIZIA significa RENDERE ONORE ALL'ESSENZA DEL DIRITTO VIGENTE, mediante un giusto processo, indirizzato ad emettere un giudizio, in grado di fornire il più equo RIMEDIO.

Quindi, esiste qualcosa che possa essere definita GIUSTIZIA.

Esiste, anche se non ne troviamo traccia nell'attuale SISTEMA.

CANONE - UNA RIVENDICAZIONE NON CONTESTATA, RIMANE IN VIGORE SILENZIO-ASSENSO

Una RIVENDICAZIONE che si trasforma in NORMA e che, NON VENGA CONTESTATA O CONFUTATA, resta in vigore in ogni caso, quindi, il SILENZIO viene considerato ASSENSO.

La ragione fondamentale, per cui le persone subiscono giudizi sommari ai propri danni, è legata al fatto che, essi risultano NON IN GRADO di fornire, nel corso del procedimento dinanzi la CORTE, alcuna forma di CONFUTAZIONE.

Sai che il SISTEMA è sbagliato ed ingiusto e che, le loro RIVENDICAZIONI risultano infondate ma, se non utilizzi la loro procedura e, semplicemente ti presenti lì, ed affermi che la questione è infondata, a quel punto è come concedere un calcio di rigore.

Se vogliamo ottenere un cambiamento nel SISTEMA, dobbiamo forzarli ad impegnarsi. Facciamoli lavorare per verificare la maniera, in cui sono in grado di giustificare ciò che stanno facendo.

Non rendiamogli la vita facile e, non dobbiamo assolutamente permettere ad altri, di promuovere sistemi che, rendano la vita semplice al SISTEMA.

Rendergli la vita semplice in una Pretura o in un Tribunale, significa ignorare questo CANONE e, dimostrarsi INCOMPETENTI.

Un esempio:

Se qualcuno promuove una causa civile ai vostri danni, avete 2 scelte, perchè quando vi presentate all'UDIENZA, se i fatti sostenuti dal RECLAMANTE, non vengono CONFUTATI, allora sarà pronunciato un giudizio sommario, a volte in 5-10 minuti.

Potete procedere, o tramite una CONTRO-QUERELA o CONFUTANDO quelle affermazioni, in base alle modalità da loro previste.

Se si tratta di una CONTRO-QUERELA - questo è un elemento importantissimo - NON DOVETE MAI FARERIFERIMENTO AL LORO RECLAMO.

Una CONTRO-QUERELA si limita a presentare i fatti, che potrebbero essere utilizzati in un altro reclamo, presentando i fatti in maniera diversa.

In altre parole, si tratta di utilizzare gli stessi eventi, in maniera diversa nella loro presentazione e, in virtù di questo fatto, forzare il Giudice a prendere una decisione che, preveda una scelta tra le due versioni.

Se si fa riferimento al loro reclamo, anche una sola volta nel corso di una CONTRO-QUERELA, a quel punto, dal punto di vista procedurale, tale contestazione viene INVALIDATA.

Si tratta di un trucco che, hanno utilizzato costantemente.

Purtroppo esistono gli AGENTI DELLA DISINFORMAZIONE, personaggi che, operano effettivamente su di noi, per PROMUOVERE L'INCOMPETENZA.

CANONE - L'AUTORITA' E' GERARCHICA - IL DIRITTO E' GERARCHICO

Non sorprende che, la matrice originaria della cultura, l'elemento centrale della nostra cultura, sia la RELIGIONE, in quanto, è uno degli elementi essenziali che, hanno segnato il passaggio dalle civiltà pre-civilizzate, alla cultura civilizzata.

La principale suddivisione del DIRITTO:

- **DIRITTODIVINO:** E' la forma più elevata del DIRITTO, LEGGI che si ritiene siano state trasmesse, da un REAME DILIVELLO PIU' ELEVATO.
- **DIRITTONATURALE:** In questo caso, parliamo delle LEGGI DELLA FISICA, delle LEGGI DELLA SCIENZA etc. etc.
- **DIRITTOPOSITIVO:** E' il DIRITTOVIGENTE in un determinato ambito POLITICO-TERRITORIALE, in un determinato spazio di tempo, posto dal POTERE SOVRANO DELLO STATO, mediante norme generali ed astratte contenute nelle LEGGI, nonché disposizioni di carattere REGOLAMENTARE-AMMINISTRATIVO. Quando si parla di DIRITTO POSITIVO, in poche parole, si fa riferimento alle LEGGI DELL'UOMO.

Un'ulteriore principale suddivisione, viene fatta nei confronti del DIRITTO POSITIVO:

- **LEGGIDELLA TERRA-FERMA:** In questa categoria, rientrano quelle LEGGI che, regolamentano la vita e le persone, all'interno dei confini nazionali. Tra queste troviamo ad es. il CODICE CIVILE, CODICE PENALE etc etc.

· **LEGGIDEL MARE:** In questa categoria, rientrano quelle LEGGI che, regolamentano i rapporti delle nazioni che si affacciano sul mare, la navigazione e, soprattutto, tutti gli scambi commerciali. Tra queste troviamo il DIRITTO MARITTIMO, la LEGGEDELL'AMMIRAGLIATO, etc etc.

NASCITA DELTRUST

Prima di affrontare l'argomento TRUST, è necessario spiegare e capire il concetto di PROPRIETA'.

E' importante sapere che, il Legislatore del 1942, ha abolito la definizione di PROPRIETA' dal Codice Civile, definizione che, era in vigore proprio nel Codice Civile del 1865.

Le ragioni di questa abolizione, consistono nel voler evitare gli equivoci dell'interpretazione individualistica ed anti-sociale del 19° sec.

Dal 1942 si è preferito definire il contenuto del diritto del Proprietario, mettendone indirettamente in risalto la finalizzazione e, direttamente, l'inquadramento giuridico.

Definizione del Codice Civile (Libro III – Titolo II – Art. 832):

“Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.

Come possiamo notare, l'ISTITUTO DELLA PROPRIETA' non esiste ma, è stato sostituito col concetto di DIRITTO D'USO.

Ora, se comunque vogliamo dare una definizione di Proprietà che, si avvicini il più possibile alla logica delle Istituzioni e, che spieghi il loro modo di agire, possiamo definirla con queste parole:

**Tutto ciò che è connesso alla tua persona e che, quindi, nasce e muore con te, è di tua Proprietà.
Per tutto il resto, hai un Diritto d'Uso.**

Facciamo un esempio:

Prendiamo la casa.

La casa non potrà mai essere di tua Proprietà, perchè non è connessa a te.

Non la puoi afferrare, non la puoi abbracciare completamente, non la puoi possedere (stringere), inoltre, quando tu morirai, la casa non muore con te, continua la sua vita ed esistenza.

Quello che invece, può essere definita una tua Proprietà, è il Titolo di Proprietà della casa, il documento che attesta il tuo Diritto d'Uso, il Contratto cartaceo. Quello lo puoi stringere, afferrare, possedere e, una volta che tu muori, lui muore con te.

Certo, puoi trasferire il Diritto d'Uso agli eredi ma, in quel caso, viene redatto un nuovo documento con intestatari gli eredi.

Il tuo Diritto d'Uso muore con te.

Non c'è niente di intrinsecamente maligno nel concetto di TRUST.

Può divenire tale, solo quando non conosciamo il modo in cui opera e, quando non conosciamo in quale maniera l'abbiano utilizzato contro dinoi.

ORIGINI DEL TRUST

TRUST – è una parola inglese e, significa AFFIDAMENTO– FIDUCIA

L'Atto del Trust prevede almeno 3 figure:

- ESECUTORE: Colui che crea il Trust, il Proprietario dei beni mobili ed immobili oggetto del Trust;
- AMMINISTRATORE: Colui che amministra, gestisce i suddetti beni;
- BENEFICIARIO: Colui che, gode dei benefici derivanti dall'amministrazione dei beni.

I primi TRUST sorsero all'epoca dei Cavalieri Templari, i quali, dovendo partire per le Crociate, avevano l'esigenza di lasciare a qualcuno di FIDATO, la cura, manutenzione e protezione dei propri beni, mobili ed immobili. Questi beni, venivano AFFIDATI a persone di FIDUCIA.

Purtroppo per questi Cavalieri, non essendo questo AFFIDAMENTO regolato giuridicamente, capitava che, al loro ritorno, si trovavano senza più niente delle loro proprietà. Questo perchè, le persone "fidate", si erano talmente abituate a BENEFICIARE dei frutti derivanti dalla loro gestione che, iniziarono a rifiutare la restituzione.

· Il primo TRUST ufficiale, nasce nel 1302 ad opera del Vaticano, più precisamente, ad opera di PAPA BONIFACIO VIII, con l'emanazione della Bolla Papale UNAMSANCTAM ECCLESIAE (Unica Santa Chiesa).

Questo TRUST prende il nome di EXPRESS TRUST – AFFIDAMENTO ESPLICITO, ossia, un AFFIDAMENTO creato, da libero e deliberato Atto delle parti interessate, in base a documenti scritti.

La Bolla Papale di Bonifacio VIII costituisce l'ultimo episodio del conflitto tra POTERE SPIRITUALE e POTERE TEMPORALE.

Si tratta in realtà di un conflitto plurisecolare, che si può far risalire alla fine del V sec., alla dottrina delle "Due Spade", quella Spirituale e quella Temporale, con l'affermazione, certo, della loro distinzione ma, anche con la definizione del primato della prima sulla seconda, e di conseguenza del Papa sull'Imperatore.

Nella bolla di Bonifacio VIII la novità consiste nel fatto che la figura dell'imperatore come rappresentante del potere temporale è sostituita da quella del re di Francia Filippo il Bello. Questo fatto è storicamente significativo, perchè dimostra come all'inizio del XIV secolo, il potere dei re nazionali fosse aumentato notevolmente a scapito di quello imperiale.

La giustificazione biblica dell'interpretazione teocratica della dottrina delle due spade, nel testo di Bonifacio VIII, è data da un passo del Vangelo di Luca che narra come Gesù, prima di recarsi nell'orto dei Getsemani accettasse *due spade* per la difesa della propria persona:

« Ed essi dissero: *Signore, ecco qui due spade* » (Luca - 22, 38)

Figuratamente, le due spade appartengono rispettivamente al Vaticano ed al Re ma, il secondo la potrà usare solo ed esclusivamente, in favore della Chiesa.

Bonifacio VIII con questa bolla sottolinea inoltre l'unicità della Chiesa attraverso una particolare allegoria.

« Al tempo del diluvio invero una sola fu l'arca di Noè, raffigurante l'unica Chiesa; era stata costruita da un solo braccio, aveva un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa ogni cosa sulla terra era distrutta. »

Nella citazione, il ripetuto utilizzo delle parole "un solo" o "una sola", ha il fine di dare l'idea di UNICITA' DELLA CHIESA dal punto di vista spirituale (Dio si riconosce in un'unica Chiesa); le parole «e noi leggiamo che fuori di essa ogni cosa sulla terra era distrutta» sottolineano l'importanza e la necessità della Chiesa anche per il buon ordinamento temporale dell'umanità.

Con questa citazione, stanno praticamente affermando che:

"Siccome col Diluvio Universale, tutti gli esseri umani sono sott'acqua o, comunque dispersi in mare e, l'unico sopra le acque era Noè che, rappresenta l'Unica Santa Chiesa, chi gestirà tutti beni, mobili ed immobili che, emergeranno successivamente il ritiro delle acque? Siccome Noi, Chiesa Cattolica, siamo i DIRETTI RAPPRESENTANTI DI DIO, ci ARROGHIAMO IL DIRITTO di amministrare il tutto, fintanto che, l'uomo non torni per reclamare il suo DIRITTO".

Da questo momento in poi, per il semplice fatto che, SIAMO DISPERSI IN MARE, veniamo sottoposti alle leggi del DIRITTO MARITTIMO.

Questa autorità, viene da loro avvalorata, tramite il "ritrovamento" di un documento (rivelatosi un falso nel 1440 ma, questo non ha inficiato le loro rivendicazioni, tant'è che, è stata utilizzata più volte) chiamato LA DONAZIONE DI COSTANTINO.

Con esso, l'imperatore avrebbe attribuito a PAPA SILVESTRO I e ai suoi successori le seguenti concessioni:

- il primato del Vescovo di Roma sulle chiese patriarcali orientali: Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Antiochia e Gerusalemme;
- la sovranità del pontefice su tutti i sacerdoti del mondo;
- la Basilica del Laterano dovrà essere considerata "caput et vertex" (Testa e Apice) di tutte le chiese;
- la superiorità del potere papale su quello imperiale.

La Chiesa di Roma ottenne, secondo il documento, altre concessioni, tra cui gli onori, le insegne e il diadema imperiale ai pontefici, ma soprattutto la Giurisdizione Civile sulla città di Roma, sull'Italia e sull'intero Impero Romano d'Occidente.

L'editto confermerebbe inoltre la donazione alla Chiesa di Roma di proprietà immobiliari estese fino in Oriente e ci sarebbe stata una donazione a PAPA SILVESTRO I in persona del Palazzo del Laterano.

La parte del documento su cui si basarono le rivendicazioni papali recita:

« In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno, noi decretiamo che si debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovo del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono terreno. Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi, Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo... Finalmente noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali. »

Riassumendo il contenuto della bolla, si può dire che:

- 1 - È affermata l'unità e l'unicità della Chiesa, al di fuori della quale non c'è salvezza; la Chiesa è un corpo mistico con un solo capo, Gesù Cristo;
- 2 - È affermata la dottrina delle due spade: quella spirituale è usata dalla Chiesa stessa, quella temporale è concessa al regno;
- 3 - Il potere temporale è subordinato a quello spirituale, così che il potere temporale è giudicato da quello spirituale;
- 4 - È necessario, ai fini della salvezza, che ogni creatura sia sottomessa al papa.

Quindi, per semplificare il concetto, possiamo riassumere il pensiero della Chiesa Cattolica, con queste parole:

"Tutto il mondo e, le Anime che lo abitano, sono Nostre, della Chiesa Cattolica. Siamo i Padroni del mondo".

E lo sono davvero. Perché?

Perché nessuno ha mai sfidato tale RIVENDICAZIONE, nessuno ha sfidato il contenuto della UNAMSANCTAM, questa Bolla Papale che, è ancora nei loro archivi. Si tratta di una MALEDIZIONE ai danni dell'UMANITA'.

Vediamo, in relazione al TRUST, quali sono i ruoli:

- ESECUTORE: I Gesuiti, istituiti dai Veneziani, tramite l'Ordine dei Frati Francescani Minori;
- AMMINISTRATORE: Il Pontefice Romano;
- BENEFICIARIO: I Cristiani.

Qui abbiamo anche la figura del GARANTE, ossia, DIO. Colui che controlla l'amministrazione.

Nel 1455 nasce il primo TRUST TESTAMENTARIO --AFFIDAMENTO TESTAMENTARIO ad opera di PAPA NICCOLO' V con la sua Bolla Papale denominata ROMANUS PONTIFEX (Pontefice Romano).

Questo TRUST, nasce dall'esigenza di organizzare il patrimonio della Chiesa Cattolica, alla morte del Pontefice.

Tramite l'emanazione della Bolla ROMANUS PONTIFEX, viene integrata e completata la precedente UNAM SANCTAM ECCLESIAE di Bonifacio VIII.

Grazie all'appoggio dato dal sovrano portoghese Alfonso ad una crociata contro i Turchi che avevano occupato Costantinopoli (1453), il papa riconosce al Re le conquiste fatte in terra africana, in Marocco (Ceuta, 1415) e lungo le coste del Golfo di Guinea. Inoltre il papa garantisce: il possesso dei mari adiacenti alle terre conquistate, il diritto esclusivo di commercio, pesca e navigazione, l'esenzione delle restrizioni imposte dalla Legge Canonica sul commercio con gli Infedeli e infine (e soprattutto) il diritto di organizzare tutta l'amministrazione ecclesiastica cristiana nei nuovi territori.

Quest'ultima concessione è importante perché da l'inizio al Patronato regio spagnolo, ossia al controllo Statale sulla Chiesa Cattolica nelle terre di missioni.

Nella bolla infine Niccolò V riconosce al sovrano portoghese anche la schiavitù dei neri d'Africa, sottomessi ai colonizzatori portoghesi o inseguito all'occupazione o in virtù di acquisti commerciali.

Due i passi in cui il Papa affronta la questione degli schiavi:

« Per molti anni fu condotta la guerra contro i popoli di questi luoghi in nome del Re Alfonso e dell'Infante e durante la lotta numerose isole vicine furono sottomesse ed occupate pacificamente; esse sono ancora in loro possesso, con il mare vicino. Da allora anche molti abitanti della Guinea ed altri negri furono catturati con la violenza, mentre altri erano ottenuti con lo scambio di articoli non proibiti, o con altri contratti legali d'acquisto, e furono mandati nel regno suddetto. Di questi un gran numero era

stato convertito alla Fede Cattolica e si può sperare, con l'aiuto della misericordia Divina, che se viene continuato fra loro un progresso di tal genere, pure quei popoli verranno convertiti alla Fede, o almeno verranno acquistate a Dio le anime di molti di loro. »

« Perciò noi, [...], poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere nostre tra le altre cose, piena e completa facoltà al Re Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i Saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo, ovunque essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene, mobile ed immobile, che sia di loro proprietà, e di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tali regni, ducati, contee, principati, signorie, possedimenti e beni, in conseguenza della garanzia data dalla suddetta concessione il Re Alfonso o il detto Infante a suo nome hanno legalmente e legittimamente occupato le isole, terre, porti ed acque e le hanno possedute e le posseggono, ed esse appartengono e sono proprietà "de iure" del medesimo Re Alfonso e dei suoi successori; [...] possano compiere e compiano questa pia e nobilissima opera, degna di essere ricordata in ogni tempo, che noi, essendo da essa favorita la salvezza delle anime, il diffondersi della Fede e la sconfitta dei suoi nemici, consideriamo un compito, che concerne Dio stesso, la sua Fede, e la Chiesa Universale – con tanta maggior perfezione, in quanto, rimosso ogni ostacolo, diverranno consapevoli di esser fortificati dai più grandi favori e privilegi concessi da noi e dalla Sede Apostolica. »

Tramite l'emanazione della Bolla ROMANUS PONTIFEX, la Chiesa Cattolica ha il potere di **SOTTRARRE I BENI MOBILI ED IMMOBILI.**

Vediamo, in relazione al TRUST, quali sono i ruoli:

- GARANTE: E' il Pontefice che, concede il DIRITTO D'USO tramite la UNAM SANCTAM e, successivamente, nomina un ESECUTORE;
- ESECUTORE: E' la Curia Romana, si tratta del Governo, quindi, delle cariche più elevate nell'ambito del Vaticano;
- AMMINISTRATORE: E' rappresentato dal Collegio dei Cardinali;
- BENEFICIARIO: E' rappresentato da COLUI CHE E' PRINCIPE SULLE TERRE DEL PAPA, (la prima corona).

Il secondo TRUST TESTAMENTARIO – AFFIDAMENTOTESTAMENTARIO fu creato nel 1481, ad opera di PAPA SISTO IV, con la sua Bolla Papale denominata AETERNI REGIS (Corona Eterna).

Questa Bolla, fondamentalmente, stabilisce la spartizione delle terre, che si affacciano sull'Oceano Atlantico, tra Spagna e Portogallo. Da notare che, questo avviene 11 anni prima della spedizione di Cristoforo Colombo.

Poco si differenzia dalla precedente ROMANUS PONTIFEX, se nonché, questa volta, l'oggetto del TRUST siamo NOI ESSERI UMANI.

Alcuni passi della Bolla Papale:

"...e se alcuni degli indigeni, o dei soggetti al di fuori del Regno di Castiglia, chiunque essi siano, si accingessero a trattare, saccheggiare, trafficare, scoprire e conoscere ciò che riguarda queste terre, questo deve essergli impedito, senza l'espressa autorizzazione ed il consenso dei signori del luogo, nel modo e nella forma che, è stato disposto da questo articolo che, deve essere osservato negli **"affari marittimi"**, **"contro quelli che scendono verso la riva"**...

In questo passo, possiamo notare la PERDITA DI ONORE della Chiesa, in quanto, viola il Principio Universale del Libero Arbitrio e, del CONSENSO informato.

"Nessuno, quindi, può ottenere la nostra conferma, approvazione, regolamentazione, dichiarazione, se viola la legittimità di queste pagine, oppure è in contrasto con esse. Ora, se uno ha la presunzione di tentare questo, incorrerà nell'ira di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo".

Qua vediamo come sia esplicito, il riferimento al DIRITTO MARITTIMO.

Per le leggi marittime, anche ai giorni nostri, chi è DISPERSO IN MARE, non ha alcun DIRITTO e, non può rivendicare alcun possedimento o avere.

Tutti i Codici Legislativi odierni, derivano dal CODICE MARITTIMO e dalla LEGGE DELL'AMMIRAGLIATO

Vediamo, in relazione al TRUST, quali sono i ruoli:

- GARANTE: E' sempre il Pontefice;
- ESECUTORE: E' sempre la Curia Romana;
- AMMINISTRATORE: E' sempre il Collegio dei Cardinali;

Ora tocca a Noi essere inseriti nel TRUST

- BENEFICIARIO: E' il PRINCIPE CHE REGNA SUGLI "INFANTI" (la seconda corona), quindi, siamo considerati "bambini" dal loro SISTEMA.

Avete mai sentito prima, la definizione PARENS PATRIAE? PATRIA PODESTA'?

Esercita il DIRITTO PROPRIO di chi è PADRE.

Si tratta di un'antica RIVENDICAZIONE.

In sostanza, si afferma che, siamo TROPPO INFANTILI, siamo TROPPO STUPIDI per GESTIRE I NOSTRI INTERESSI, perchè siamo dei bambini dal punto di vista INTELLETTIVO e, quindi, SARANNO LORO A GESTIRE OGNI COSA A NOSTRO BENEFICIO.

Il terzo TRUST TESTAMENTARIO – AFFIDAMENTOTESTAMENTARIO fu creato nel 1537 da PAPA PAOLO III, attraverso la CONVOCATION (Convocazione - Assemblea).

PAPA PAOLO III, consapevole della tremenda situazione ecclesiastica, si adoperò anche per il riassetto interno della Chiesa, con un'opera che, andava di pari passo con il Concilio.

Per questo, chiamò a far parte del Supremo Senato della Chiesa, una serie di personalità d'alto merito culturale e morale.

Con l'aiuto di questi porporati, PAOLO III attuò parecchie riforme: riorganizzò la Camera Apostolica, la Sacra Rota, la Cancelleria e la Penitenzieria.

Creò una commissione cardinalizia, atta a preparare la riforma dei costumi del clero; frutto dei lavori furono il "Consilium super reformatione ecclesiae" (Piano per la riforma della Chiesa) e il "Consilium de emendata ecclesia" (Migliore pianificazione della Chiesa) del 1537.

Su suggerimento del Cardinale Carafa (futuro PAOLO IV) e, di Sant'IGNAZIO LOYOLA, con la Bolla LICET AB INITIO del 1542, PAOLO III ripristinò e riorganizzò l'Istituto dell'Inquisizione romana, tribunale cardinalizio, dotato di poteri senza confini geografici, con compiti di controllo e repressione, indipendenti dalle autorità locali, tanto laiche quanto ecclesiastiche, contro ogni deviazione eretica, di conservazione della purezza della fede.

Essa doveva essere organizzata con regole uniformi ed inviolabili, doveva avere la forza di procedere contro ogni dignitario della Chiesa, qualunque fosse il suo grado e condizione, anzi, doveva rivolgersi a combattere, e togliere di mezzo gli uomini più eminenti, qualora costituissero un pericolo per la Santa Sede.

Precedentemente alla Bolla LICET AB INITIO, attraverso l'emanazione di un'altra Bolla, la REGIMINIMILITANTIS ECCLESIAE (Reale Chiesa militante) nel 1540, PAOLO III concesse la desiderata approvazione, in forma di ordine di chierici, regolari alla regola, alla COMPAGNIA DI GESU' (Gesuiti).

Alcuni passi della Bolla LICET AB INITIO:

« [...] diamo ad essi il potere di ricercare coloro che si allontanano dalla via di Dio e dalla vera fede cattolica, o la praticano in modo sbagliato, o siano in un modo qualunque sospetti di eresia, e contro i seguaci, i fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto, consiglio, favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga [...] »

« L'accusato o il sospetto d'eresia, contro il quale sia sorto un sospetto grave e veemente riguardo a questo crimine, se nel processo ha abiurato l'eresia, ma successivamente ricade nella stessa, deve essere giudicato come recidivo [...] anche se prima della sua abiura il crimine d'eresia non sia stato pienamente provato contro di lui. Se invece questo sospetto è stato lieve e modesto, sebbene per questa ricaduta debba essere punito più gravemente, tuttavia non gli deve essere inflitta la pena che si applica ai recidivi nell'eresia. »

Vediamo, in relazione al TRUST, quali sono i ruoli:

- GARANTE: E' sempre il Pontefice;
- ESECUTORE: E' sempre la Curia Romana;
- AMMINISTRATORE. E' sempre il Collegio dei Cardinali;
- BENEFICIARIO: E' il PRINCIPE DIFENSORE DELLA FEDE (i Gesuiti con l'Inquisizione).

Qui la questione comincia a farsi misteriosa.

E' a questo punto che, cominciano ad usare l'OCCULTO ai nostri danni.

Il ruolo di PRINCIPEDIFENSORE DELLA FEDE, in sostanza, era legato al concetto di SALVEZZA.

La SALVEZZA rappresenta il RECUPERO.

Il RECUPERO ottenuto attraverso la CONFESIONE.

Tutti conosciamo i metodi per estorcere CONFESIONI dell'Inquisizione.

Oggi, questi metodi, si sono solo trasformati ma, l'istituzione dell'Inquisizione è ancora viva e vegeta.

Si è parlato di RECUPERO ma, di cosa?

Quale crediate sia, l'elemento di più ASSOLUTO VALORE, nell'ambito di un Sistema, fondato su MALEDIZIONI e sul SOPRANNATURALE?

Qual'è la parte più preziosa di Noi?

La nostra ANIMA.

Notare che, tutte le Bolle Papali, sono A PERPETUA MEMORIA, annullabili solo ed esclusivamente, da Bolle Papali successive.

Loro SIGILLANO queste Bolle Papali, incorporano all'interno di queste un INCANTESIMO e, le sistemano nei propri archivi.

Ciò che è stato scritto, diviene IMPERATIVO.

RIASSUNTO:

Con la UNAM SANCTAM ECCLESIAE si sono intestati la PROPRIETA' DEL PIANETA.

Con la ROMANUS PONTIFEX ci sottraggono i nostri beni immobili e mobili.

Con la AETERNI REGIS si appropriano degli Esseri Umani tramite la Schiavitù.

Con la LICET AB INITIO ci sottraggono la nostra ANIMA.

UNA PRECISAZIONE SULLE BOLLE PAPALI:

-

Non è possibile prendere visione delle BOLLE PAPALI ORIGINARIE.

Il problema legato al prenderne visione, è alquanto singolare.

Si tratta del fatto che, fino al XVIII sec., quelle originali fossero scritte su **PELLE UMANA**.

Potrebbe essere un problema serio per il Vaticano, cominciare a rendere pubblici documenti, scritti su pelle umana.

In particolare, se si ricorresse all'analisi del DNA, per dimostrare che si tratti veramente di pelle umana, si scoprirebbe che, oltre a confermare l'affermazione, risulterebbe che, questa è **PELLE DI BAMBINI**.

Comunque, sembrerebbe che, questa pratica sia stata sospesa nel XVIII sec., sostituendola con PELLE DI CAPRETTO.

Dell'orrenda veridicità di tutto ciò, ne ho avuto conferma, tramite un contatto con agganci in Vaticano.

NOTA: La Bibbia diventa un Codice di Diritto Marittimo, sostituendo la parola PECCATO con DEBITO.

LA NOSTRA ANIMA

La CARNE si corrompe, la MENTE può essere manipolata ma, la nostra ANIMA è sempre COMPETENTE.

Si tratta del fatto che, siano interessati alla nostra Anima, dato che sono degli stregoni (magia nera).

Hanno creato dal nulla un concetto e, lo hanno utilizzato come parte integrante dell'EUCARESTIA.

Quando andate a messa, cosa rappresentano l'OSTIA e il VINO?

In cosa si suppone debbano trasformarsi?

NEL CORPO E SANGUE DI GESU' CRISTO.

Esiste un termine specifico per indicare questo.

TRANSUSTANZIAZIONE, quindi, si tratta di una DOTTRINA.

TRANSUSTANZIAZIONE, ossia in sostanza, la maniera in cui un elemento, che si presenta in una specifica forma fisica o spirituale, sia in grado di TRASFORMARSI in un'altra forma fisica o spirituale.

Quindi, un elemento fisico, può trasformarsi in un elemento spirituale e, viceversa.

E' davanti agli occhi di tutti, la Loro passione per l'ORO.

Sono vittime di una vera e propria ossessione per l'ORO.

Alla luce di quanto appena detto sulla TRANSUSTANZIAZIONE, cosa credete che sia l'ORO?

Cosa credete rappresenti quell'ORO che, si trova nelle loro casseforti?

ORO a disposizione dei loro PLENIPOTENZIARI?

Le ANIME delle persone.

Ed è proprio questo elemento, l'ORO, il fondamento del SISTEMA FINANZIARIO dei nostri giorni.

LA BANCA DI TUTTE LE BANCHE

Esiste una Banca, ed è la BANCA DI TUTTE LE BANCHE e, prende il nome di BIS – Bank of International Settlements o, BRI – Banca dei Regolamenti Internazionali in italiano.

La BIS / BRI si trova a Basilea, in Svizzera. Fu fondata nel 1931 e, la sua fondazione avvenne grazie ad un apporto in ORO, pari ad una quantità tra le 55.000 – 60.000 tonnellate. Si trattava di lingotti d'ORO ed era l'ORO del Vaticano, ottenuto tramite spargimenti di sangue, guerre, furti, Prima Guerra Mondiale e, tante tante tante menzogne.

Organizzarono il sequestro di tutto l'ORO dei Privati, privandone il possesso (il famoso ORO ALLA PATRIA), convogliandolo nel fondo appena costituito presso la BIS.

Ciò che realizzarono con quell'ORO, fu decisamente geniale. Architettarono una RECESSIONE GLOBALE, una DEPRESSIONE GLOBALE, sulla scia della crisi americana del 1929, non dissimile da quella in cui ci troviamo in questa fase ai giorni nostri.

In pratica, fecero in modo che le Banche, tutte le Banche, ritirassero i propri Prestiti, ed ogni singolo Paese, finì in BANCAROTTA.

A quel punto, piuttosto che porre mano a quell'ORO, destinato ad essere utilizzato, nell'ambito di un Sistema orientato alla MALEDIZIONE dell'intero globo, ovvero per la creazione del SISTEMA FINANZIARIO odierno, iniziarono a sottoscrivere prestiti e stampare moneta in rapporto all'ORO, al fine di sostenere le persone.

Istituirono un gigantesco Sistema, orientato alla GESTIONE DEL DEBITO (Pubblico) che, fu definito IL SISTEMA DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE, così come istituirono una serie di BANCHE PRIVATE che, furono incaricate di determinare l'OFFERTA DI MONETA.

(Sapevate che i neonati vengono registrati presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE?)

Inoltre, fu istituita una STRUTTURA CORPORATIVA che, si applica al mondo intero.

Grazie al SECURITIES ACT del 1933, venne istituita la SEC – Securities Exchange Commission (Commissione Borsa Valori), con sede a Washington DC, un Istituto simile alla nostra CONSOB, ossia, l'organo di controllo delle Società quotate in Borsa, quindi, ci stiamo riferendo alle Società per Azioni le S.p.A.

L'Italia, per poter aderire a questo progetto, avrebbe dovuto spogliarsi del suo STATUS DI REPUBBLICA, trasformandosi a sua volta in ITALIA S.p.A, ossia, una Società di Diritto Privato, una CORPORAZIONE, pur mantenendo la denominazione di REPUBBLICA, per ovvie ragioni di carattere Sociale.

La prima istintiva reazione è: non l'Italia! Che è una Repubblica fondata sul lavoro e che ha la sua meravigliosa Costituzione! Purtroppo invece è vero. Andate a controllare voi stessi (cliccate qui → www.sec.gov): c'è la registrazione e il numero di registrazione di "ITALY REPUBLIC OF" – Company Registration Number 000052782, con tanto di documenti di quotazioni di borsa, cessioni di quote ecc... Il "Business Address" è: "Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre, 97 – Roma" e il mailing Address è: "C/O Studio Legale Bisconti, Via A. Salandra, 18 – Roma".

Quindi, l'odierno Sistema nel suo complesso, è stato in effetti creato in quella fase.

Tuttavia, i principi base e la sua STRUTTURA GIURIDICA di riferimento, risalgono al XVI sec.

TRUST "CESTUI QUE VIE"

Uno degli elementi correlati a tale Sistema, era rappresentato dai principi alla base di un ulteriore modello di TRUST, definito TRUST CESTUI QUE VIE.

CESTUI QUE VIE è solo una fantasiosa modalità, per affermare A BENEFICIO o A VANTAGGIO di qualcun altro.

Si tratta di uno strumento ibrido, una sorta di TRUST TESTAMENTARIO TEMPORANEO.

La sua impostazione prevede che, quando un soggetto si presuma sia DISPERSO o sia stato ABBANDONATO, quando un soggetto viene ritenuto INCOMPETENTE, INFANTE (bambino, minore), a quel punto, può essere istituito-costituito un TRUST A SUOBENEFICIO, mentre, successivamente al suo ritorno o, al raggiungimento della maggiore età, potrà in definitiva, AMMINISTRARE i suoi stessi interessi (Beni).

Tuttavia, nel contempo, per la prima volta nella storia, il GOVERNO avrebbe avuto la possibilità, di mettere le mani su quei beni.

Oggi, tutti noi abbiamo CEDUTO - ABBANDONATO le nostre proprietà IN VITA.

Esiste un'unica Corte, in ogni singolo Paese che, in definitiva, rappresenta l'AMMINISTRATORE che, ha il compito di gestire queste PROPRIETA' ABBANDONATE. In Italia è la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

Ora, la ragione per cui le classificano come ABBANDONATE, è legata al fatto che, noi non le abbiamo mai reclamate, non ci siamo mai fatti sentire.

IL TRUST AI GIORNI NOSTRI

Per cercare di spiegare, in maniera molto semplice, cos'è e come opera il TRUST ai giorni nostri, riporto un post gentilmente concesso da Gaetano Cortese:

La figura del Trust è un'immensa novità nel panorama giuridico italiano, come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri. Questa legge altro non è che la ratifica della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1° luglio 1985.

Il Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora, perché una figura così importante altrove, ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e, i presupposti per l'applicabilità o meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro, sono diversi fin dalle più profonde radici.

Infatti, il nostro civil law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto, lo si può frazionare -sulla carta - ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma "il proprietario" c'è sempre, una persona o un'entità è sempre individuabile ed individuato.

Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario. Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant'altro), di cui lo cede in gestione, di cui lo gestisce, e di cui trae i benefici della gestione.

Le figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust). Il primo è il cd. settlor, o meglio, il disponente/esecutore. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee, gestore/amministratore il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei) cd. beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico: il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l'appartamento conviene affittarlo; L'affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria. Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l'appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo.

In altre parole il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che "galleggia" senza essere ATTRACCATO IN NESSUN PORTO.

Sperando di essere riuscito a spiegare, necessariamente per sommi capi, cosa sia un "Trust", si può cominciare a fantasticare sulle sue ILLIMITATE utilizzazioni. Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarsi immobili, automobili, nocciole, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di "un qualcosa"(Trust) e, può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ANCORATO saldamente al nostro ordinamento romanistico: "ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?" Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici.

1) il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti;

2) Il disponente, in genere, parallelamente all'atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c'è, dove il disponente "invita" il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate;

3) la tutela giurisdizionale. Infatti il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obiettivamente guida i beni verso un direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo "torni sulla retta via" tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua mala gestio.

In genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale.

Per concludere distinguiamo i cd. Trust interni da quelli esteri. I primi sono quelli costituiti in Italia, anche se regolati da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera). I secondi sono quelli costituiti all'estero, anche se comprendenti beni siti in Italia. In un'ottica di Tax optimization o di un Trust tax planning i secondi sono sicuramente da preferire in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare. I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and management sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia.

Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce n'è uno uguale all'altro, ognuno deve essere fatto (e può essere fatto) su misura e a seconda delle occasioni per cui s'intende sfruttarlo.

(Ringrazio Gaetano Cortese per la gentile concessione)

Un TRUST, per essere considerato valido, deve rispondere ad una serie di requisiti e caratteristiche, note come Caratteristiche Standard del Trust:

1. Uno Strumento di Trust, anche noto come Atto di Trust identificante la Forma essenziale del Trust, la Proprietà da cedere per creare il Trust e come il Trust debba essere amministrato;
2. Un Titolare della Proprietà o Persona autorizzata che abbia il permesso di creare lo Strumento di Trust e cedere la Forma e la Proprietà nel Trust;
3. Una collezione di Proprietà all'interno del Trust definita come il Corpus del Trust, anche detta Corpo del Trust o Ente;
4. Almeno un Esecutore del Trust che possieda la più alta autorità amministrativa e funzionale sul Trust, nominato o dal Titolare della Proprietà ceduta nel Trust, o da un Esecutore Testamentario
5. almeno un Amministratore del Trust, anche noto come Trustee, che non sia né il Titolare né la Persona autorizzata che cede la proprietà nel Trust, nominato da e responsabile per l'Esecutore in accordo con lo Strumento di Trust che sia quindi responsabile per l'amministrazione dei beni del Trust in quanto Trust Corpus e anche in quanto collezione di Proprietà;
6. Un Separato ed unico insieme di Conti detenuti dal (o dai) Trustee, anche noto come fondo separato, per la registrazione di tutte le transazioni amministrative e dei compiti;
7. La formalizzazione dei diritti della Proprietà ceduta nel Trust in un Titolo Legale detenuto dal (o dai) Trustee e uno o più Diritti di Acquisto;
8. Uno o più Beneficiari.

Facciamo un semplice esempio: Il figlio che chiede l'auto in prestito

Validità del Trust:

Il figlio chiede l'auto al padre, per uscire con gli amici.

Il padre, essendo l'ESECUTORE del Trust, in quanto POSSIEDE IL DIRITTO DI PROPRIETA' dell'auto, acconsente alla richiesta del figlio, ponendo una serie di condizioni, del tipo: " non distruggere la macchina, rientra entro una certa ora, non far fumare gli amici in auto e non bere".

Se il figlio acconsente alle condizioni poste, il Trust si perfeziona.

In questo caso, il figlio diventa sia AMMINISTRATORE, in quanto deve gestire l'auto, in base alle condizioni accettate, sia BENEFICIARIO, in quanto, godrà dei frutti (vantaggi), derivanti dall'utilizzo dell'auto, ossia, uscire con gli amici, portarli in giro, divertirsi.

Invalidità del Trust:

Supponiamo che, il figlio abbia un fratello maggiore e che, la richiesta dell'auto, venga fatta a lui piuttosto che al padre.

Il fratello minore chiede al fratello maggiore, se può prendere l'auto del padre, per uscire con gli amici.

Il fratello maggiore acconsente e, gli consegna le chiavi, non prima però, di aver posto determinate condizioni, del tipo: "non distruggere la macchina, rientra entro una certa ora, non far fumare gli amici in auto e non bere".

Il fratello minore acconsente alle condizioni poste ma, in questo caso, il Trust non potrà essere ritenuto valido.

Fondamentalmente, nella sostanza NULLA CAMBIA.

L'INVALIDITA' del Trust, deriva dal fatto che, il fratello maggiore, non dispone del requisito fondamentale, ossia, NON POSSIEDE IL DIRITTO DI PROPRIETA' dell'auto.

Per cui, anche se si comporta come tale, GIURIDICAMENTE non può essere considerato ESECUTORE del Trust.

IL TRUST UMANO

Vi piacerebbe essere considerati un DEBITO OBBLIGAZIONARIO?

Se la risposta è affermativa, allora continuate a farvi chiamare MISTER (Signor) e MISS (Signora)

MISTER e MISS sono dei pre-nomi che, hanno assolutamente un senso.

Stanno ad indicare che, rappresentate un DEBITO OBBLIGAZIONARIO.

MISTER deriva dal latino MISER e, in epoca Romana, indicava il fatto che, voi foste SCHIAVI, oberati da un DEBITO.

Oggi, con l'utilizzo di questi termini, non affermano di essere i VOSTRI PROPRIETARI, in quello specifico senso, attribuibile al termine SCHIAVITU'.

Per una CORPORAZIONE (lo Stato), il discorso è diverso.

La CORPORAZIONE (lo Stato) ha completamente perso la bussola, ci considera in effetti, come BENI DIPPRIETA', in tutto e per tutto.

La conferma l'abbiamo nel Codice Civile (Libro I – Titolo I – Art. 5):

“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.”

Ma non è possibile, non si può avere la PROPRIETA' di UN ESSERE UMANO, almeno, non dall'abolizione della schiavitù!!!

Questo è assolutamente vero, ed è per questo motivo che, entra in gioco l'importanza del CERTIFICATO DI NASCITA.

Questo documento altro non è che, il titolo di Proprietà sulla nostra ANIMA che, loro possiedono nei loro registri.

Una MALEDIZIONE lanciata sull'umanità.

Ed ogni ANIMA è identificata da un codice ben preciso, chiamato **ISIN – International Securities Identification Number (Numero Internazionale Identificativo dei Titoli)**, apposto sul certificato originale e, custodito presso la SEC.

Non ci sarà mai possibile (legalmente) prendere visione di questo Codice ISIN.

Tutte le versioni rilasciate dal Comune, saranno mancanti di questa parte.

Il Codice che, eventualmente troverete, non ha nulla a che fare col Codice ISIN.

Ma vediamo come funziona ed agisce questa MALEDIZIONE.

Dal momento del nostro concepimento, per circa 9 mesi, siamo immersi nel liquido amniotico (acqua). Quindi, essendo immersi, sott'acqua, siamo considerati DISPERSI IN MARE.

Succede poi che, veniamo alla luce, ci manifestiamo al mondo.

Passata l'euforia iniziale, ad un certo punto, arriverà l'ostetrica (o chi per essa) che, presenterà ai neogenitori, un documento su cui apporre la propria firma.

Mentre i neo genitori gioiscono, piangono, contenti di avere dato un nome alla loro creatura, alla loro creazione, incuranti di tutto ciò che succede loro intorno, la MALEDIZIONE comincia a produrre i suoi effetti.

I neo genitori, inconsapevolmente, in quanto ingannati e tenuti all'oscuro, con la loro CONSENSUALE FIRMA, hanno accettato di dare il proprio bambino, in AFFIDAMENTO allo Stato, il quale, considerando il nascituro ancora DISPERSO IN MARE (in quanto non ha rivendicato i suoi diritti), si arroga il diritto di AMMINISTRARE i suoi interessi.

Ma di quali effetti parliamo?

Nel momento in cui, l'Atto di Nascita viene depositato, viene creata un'immagine di te stesso, talmente somigliante che, porta con se il tuo stesso "nome e cognome", viene definito UOMO DI PAGLIA.

Consiste in un TRUST che, ha per oggetto la TUA ESISTENZA IN VITA.

In realtà, questa immagine, questa nuova creatura col tuo stesso "nome e cognome", è un qualcosa di astratto, invisibile, una finzione, viene creata la cosiddetta PERSONAGIURIDICA.

La PERSONA GIURIDICA può essere considerata, una CORPORAZIONE individuale che, noi possiamo riconoscere da come viene identificata sui documenti.

Quando il tuo "nome e cognome " viene riportato con le iniziali a caratteri maiuscoli e, tutto il resto a caratteri minuscoli, potrai renderti conto che, si stanno riferendo a te, in quanto Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima (es. Mario Rossi).

Quando il tuo "nome ec ognome" viene riportato completamente a caratteri maiuscoli e, questo vale per tutti quei documenti che, hanno a che fare con lo Stato, le Istituzioni Governative, le Banche, etc etc, saprai che, si stanno riferendo alla tua PERSONA GIURIDICA, quindi, ad una finzione (es. MARIO ROSSI).

Bisogna tener presente che l'Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima, cioè noi in quanto entità fisica, materializzata, nulla ha a che fare con la PERSONA GIURIDICA, la finzione giuridica, siamo due cose ben distinte.

Qualcuno potrebbe obiettare: "Ma non ci credo, che differenza vuoi che faccia come è scritto il tuo nome e cognome. Quello che è importante, è il tuo nome e cognome, non come è scritto"

Benissimo, liberi di credere o meno, LIBERO ARBITRIO.

Provate ad andare in Banca, in Posta, in Comune e, chiedere espressamente, di scrivere nome e cognome in minuscolo o, con le sole iniziali maiuscole.

Il sistema non accetterà quel nome, oppure, digitando il minuscolo, riporterà, automaticamente, i caratteri in maiuscolo.

Ora, chiedetevi, perché? Datevi la risposta.

Ma che senso ha creare la PERSONA GIURIDICA, una finzione giuridica?

Effettivamente, sembra una cosa assurda.

Il senso, il suo significato, lo assume nel momento in cui, come collaterale alla tua nascita, viene emesso un TITOLO OBBLIGAZIONARIO, identificato dal Codice ISIN.

Il valore di tale TITOOBBLIGAZIONARIO è variabile da persona a persona, in base a determinate caratteristiche, riscontrate all'atto della nascita e nelle prime ore di vita.

In semplici parole, osservano la tua REATTIVITA' ALLA VITA. Ad esempio, guardano se la gravidanza, è stata portata a termine con o senza problemi per te, se durante il parto hai avuto complicazioni o meno, se sei nato piangendo o meno, se nel tuo albero genealogico, esistono patologie genetiche ed ereditabili.

Inoltre, vieni sottoposto a dei semplici test fisici, al fine di accertare la tua robustezza, reattività, etc etc.

Da notare che, tutte queste informazioni, non risultano nei Certificati a nostra disposizione.

Questo perché, tali dati vengono trasferiti alle Istituzioni Governative, dove verranno valutati e, in base a tali valutazioni, verrà stabilito il valore di partenza del TITOOBBLIGAZIONARIO.

Attualmente, il valore medio iniziale, è di circa 2 mln di euro.

Questo valore, tenderà avariare in aumento, in base alle competenze acquisite dal soggetto nel corso della sua vita, questo fino all'età della pensione.

Sarà un caso che, l'introduzione dell'obbligo di registrazione delle nascite, avvenga negli anni '30, proprio in concomitanza con la creazione della BIS e, dell'adesione dell'Italia alla partecipazione a questo fondo, tramite accettazione del Securities Act del 1933?

Qualcuno potrebbe chiedersi, a quale scopo la necessità di emettere un TITOLO OBBLIGAZIONARIO?

Qua le cose cominciano a complicarsi.

Dobbiamo considerare il fatto che, con la creazione del CERTIFICATO DI NASCITA che, è un TITOLO DISTATO, al pari di quello PENSIONISTICO, quindi, con la creazione della PERSONAGIURIDICA, il ruolo dell'ESSERE Umano in carne, ossa, sangue ed Anima, assume quello di BENE IN GARANZIA.

Il TITOLO OBBLIGAZIONARIO emesso su di noi, per lo Stato, funziona da GARANZIA per l'ottenimento di PRESTITI, in quanto, con il nostro lavoro in vita, la nostra produttività, la nostra forza lavoro, garantiamo la restituzione di questi PRESTITI.

In realtà, il TITOOBBLIGAZIONARIO, il suo valore, dovrebbe andare a coprire tutte le nostre spese in vita, quindi, l'acquisto di una casa, di un 'auto, dell'istruzione, della sanità, etc etc.

Questo vuol dire che, se ad esempio voglio comprare una casa, non mi servirebbe chiedere il mutuo, in quanto, il suo VALORE andrebbe scaricato dall'ammontare del TITOOBBLIGAZIONARIO.

E così funziona realmente ma, noi chiediamo, comunque, anche il mutuo.

Praticamente, la casa viene pagata 2 volte.

Questo perché siamo stati condizionati ed ingannati.

Ma come è possibile? Se il TITOLO OBBLIGAZIONARIO ha un valore che mi appartiene, come faccio ad usufruirne?

La risposta è semplice: NON PUOI USUFRUIRNE

Prima di vedere il motivo, per cui non ci è possibile usufruire del TITOLO OBBLIGAZIONARIO, vediamo in questo TRUST, quali **dovrebbero** essere i ruoli:

- ESECUTORE: Lo Stato;
- AMMINISTRATORE: Le Istituzioni Governative, le Forze dell'Ordine, le Banche, etc etc;
- BENEFICIARIO: Noi Esseri Umani in carne, ossa, sangue ed Anima.

Ho usato il condizionale volutamente, perché nella realtà, non è affatto così.

Ricordate le Bolle Papali? I Canonici? Il Diluvio Universale? Siamo DISPERSI IN MARE? Diritto Marittimo e Legge dell'Ammiragliato?

Ebbene, questo TRUST CESTUIQUE VIE, trae origine proprio da tutto questo.

Vediamo come agiscono.

Prima di affacciarsi al mondo, eravamo immersi in acqua (liquido amniotico), quindi, già DISPERSI IN MARE

Nel momento in cui veniamo alla luce, approdiamo sulla TERRA-FERMA, quindi, in teoria, NON SIAMO PIU' DISPERSI IN MARE.

Questo è vero per noi ma, NON PER LORO, in quanto, per togliere lo STATUS DI DISPERSI, ci dovremmo presentare alle Autorità Istituzionali, ed affermare di essere UN ESSERE UMANO SULLA TERRA, UN ESSERE UMANO LIBERO DAVANTI A DIO.

Per rivendicare questo nostro NUOVO STATUS, con riferimento al DIRITTO MARITTIMO, ci vengono concessi 7 anni di tempo.

Al compimento del 7° annodi età, lo Stato avvia le pratiche per MORTE PRESUNTA.

Ma come, io sono vivo e vegeto, ho un nome e cognome, mi tocco, mi sento, respiro, penso, agisco, come posso essere considerato MORTO PRESUNTO?

Lo siamo, in quanto, non abbiamo mai contestato la loro rivendicazione, di considerarci DISPERSI INMARE.

A questo punto, sempre secondo le leggi del DIRITTO MARITTIMO, abbiamo ancora 3 anni di tempo, per rivendicare il nostro NUOVO STATUS.

Se ciò non avviene, lo Stato avvia le pratiche per MORTE CERTA.

Al compimento del 10° annodi età, siamo praticamente considerati MORTI.

E qua sta il trucco.

Tutti facciamo l'errore di pensare a NOI STESSI, in quanto Esseri Umani in carne, ossa, sangue ed Anima.

COSI' NON E' PER LORO!

Ed in effetti, al compimento del 10° anno di età, non è l'Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima, ad essere considerato MORTO ma, la PERSONA GIURIDICA creata col CERTIFICATO DI NASCITA e, ovviamente, non può essere diversamente, in quanto NOI ESISTIAMO.

Tutto questo, comporta delle ripercussioni sul TITOLO OBBLIGAZIONARIO, in quanto, essendo morta la PERSONA GIURIDICA, non ha più alcun legame con noi, in quanto Esseri Umani in carne, ossa, sangue ed Anima.

Di conseguenza, il valore di quel TITOLO OBBLIGAZIONARIO, rimane nelle mani esclusive dello Stato che, a quel punto, potrà INVESTIRLO A SCOPO DI LUCRO.

Il TITOLO OBBLIGAZIONARIO è soggetto a scadenza rinnovabile nel tempo.

Questo significa che, se siamo ancora in vita alla scadenza successiva, potrà essere REINVESTITO.

In caso contrario, dovrebbe sparire dalla circolazione.

Nella realtà, questi TITOLI OBBLIGAZIONARI, vengono raggruppati in LOTTI e, quindi COMMERCIALIZZATI.

A questo punto, tutti i possono capire dov'è il doppio guadagno-vantaggio per lo Stato.

Intascano il TITOLO OBBLIGAZIONARIO che, a quel punto, non potrà più essere reclamato (per ignoranza nostra),incassano i nostri pagamenti e, incassano le tasse tramite il nostro lavoro e produttività.

In base a quello detto fino ad ora, ci accorgiamo che, la correlazione tra ESSERE UMANO, PERSONA GIURIDICA E TITOLO OBBLIGAZIONARIO, è lasciata in mano alla loro discrezione, nel senso che, questo legame, ESISTE O MENO, in base a ciò che, Loro reputano più vantaggioso per Loro.

Insomma, un'immensa presa in giro.

Sapendo ciò, vediamo i nuovi ruoli all'interno del TRUST

- ESECUTORE: Lo Stato;
- AMMINISTRATORE: Le Istituzioni Governative, le Forze dell'Ordine, le Banche, etc etc;
- BENEFICIARIO: Ancora lo Stato

E l'Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima?

NON PERVENUTO!!!!

Purtroppo, questo NONESSERE PERVENUTO, ha delle conseguenze spiacevoli, quando cominciamo ad avere a che fare con la LEGGE, i TRIBUNALI, le FORZE DELL'ORDINE.

Quando questo succede, è ovvio che, essendo presenti fisicamente davanti a Loro, un ruolo nel TRUST dovremo per forza di cose averlo.

Il vero problema è sapere quale.

Siamo PERSONA FISICA ed anche PERSONA GIURIDICA.

In quanto PERSONA GIURIDICA siamo di PROPRIETA' DELLO STATO ma, chi è il PROPRIETARIO DEL CORPO?

Teniamo presente che, il 99% del Diritto è basato sulla presupposizione.

Si presuppone che qualcosa sia vero e, nessuno mette in discussione quella presupposizione.

Questo perchè il Sistema è ancora basato sul meccanismo della CONFESIONE, esattamente come ai tempi dell'INQUISIZIONE.

Semplicemente, per funzionare, il Sistema ha bisogno che, tu accusi TE STESSO e, quindi, tutto è basato sul tuo CONSENSO, sul tuo LIBERO ARBITRIO.

CESTUI QUE TRUST NEI TRIBUNALI

Citazione della Chiesa Cattolica:

"La PENITENZA è un **Sacramento** della nuova legge, istituita da Cristo, in base alla quale, il perdono dei peccati commessi successivamente al **Battesimo**, viene concesso tramite l'**assoluzione del Sacerdote**, a beneficio di coloro i quali, con vero dolore, **confessano** i propri peccati e che, promettono **soddisfazione (penitenza)** in relazione ad essi.

Viene definito un **SACRAMENTO**, non semplicemente una funzione nell'ambito di una cerimonia, perchè si tratta di un segno esteriore, istituito da Cristo per impartire la **grazia all'anima** e, quel segno esteriore, include l'atto del **penitente**, di presentarsi presso il **Sacerdote**, **ACCUSANDOSI dei propri peccati** e, l'atto del **Sacerdote** che, **pronuncia l'assoluzione e impone la soddisfazione (penitenza)**.

L'intera procedura è definita, da una delle sue parti, **CONFESIONE**".

Quindi, tramite il SACRAMENTO DELLA PENITENZA-CONFESIONE, non avremmo via di scampo, in quanto, noi risulteremo essere contemporaneamente ACCUSATORE, ACCUSATO e TESTIMONE.

Questo succedeva ai tempi dell'Inquisizione e, seppur in forma diversa, continua anche ai giorni nostri.

Un elemento da tenere ben presente, ben nascosto nella citazione, riguarda la figura del SACERDOTE in relazione all'ASSOLUZIONE, ossia che, questa debba avvenire per mezzo di una figura che, avendo PRESO I VOTI, E' DOTATO DELLA GIURISDIZIONE RICHIESTA, è incaricato del CASO, con POTERE DI PERDONO.

Vediamo come il SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE, istituito dalla Chiesa Cattolica, si possa riportare all'interno di un Tribunale.

Iniziamo elencando gli elementi in un'aula di Tribunale, in relazione alle figure ecclesiastiche:

- TRIBUNALE-CORTE (Court): trova corrispondenza nell'ORATORIO, ossia, il luogo in cui si discute su un caso, è la CHIESA in cui, viene officiato il RITO DELLA CONFESSIONE;
- CANCELLIERE (Clerk): corrisponde al CHIERICO;
- GIUDICE (Judge): Corrisponde all'ORDINARIO-SACERDOTE;
- NOTAIO (Notary): corrisponde allo SCRIVANO, colui che produce i MANDATI (i Riti), colui che lancia una MALEDIZIONE su di noi, per citarci in Giudizio;
- MANDATO (scritto – writ): WRIT deriva dal latino. Non essendo presente la W nell'alfabeto latino del tempo, dobbiamo leggere questa parola con RIT (RITE), ossia, RITO, RITO RELIGIOSO;
- UDIENZA-CASO: corrisponde alla CONFESSIONE DEL PECCATO;
- SENTENZA: corrisponde alla PENITENZA (assoluzione, multa o prigione).

Da notare anche l'abbigliamento, la TOGA NERA, esattamente come i SACERDOTI.

A questo punto, possiamo analizzare come si svolge un processo.

Prima di tutto, tenendo ben a mente che, stiamo parlando di un CESTUI QUE TRUST, vediamo i ruoli:

- ESECUTORE: E' il Cancelliere;
- AMMINISTRATORE: E' il Giudice;
- BENEFICIARIO: E' l'imputato

Questi, sono i ruoli che, Loro vorrebbero fossero rispettati.

E' necessario tenere sempre a mente che, quando siamo chiamati in giudizio, l'IMPUTATO non siamo noi. Esseri Umani in carne, ossa, sangue ed Anima, bensì, la nostra PERSONA GIURIDICA, quel NOME E COGNOME scritti in maiuscolo.

Diamo una definizione di IDENTIFICARE: Corrisponde nel significato al Latino IDEM-FIERI – DIVENIRE ILMEDESIMO, ed è composto da IDENTI [co] e FICARE che sta per il Latino FACERE – FARE. Comprende due o più cose sotto la stessa idea. IMMEDESIMARSI.

Ricordiamoci che, l'Accusatore, il Cancelliere, così come il Giudice, lavorano affinché il CESTUIQUE TRUST vada a buon fine.

Presentandoci con un AVVOCATO DIFENSORE, dimostriamo di essere PROPRIETA' DELLO STATO che, siamo DISPERSI IN MARE, quindi, abbiamo bisogno di qualcuno che, gestisca per noi i nostri beni, in questo caso, i nostri DIRITTI.

Accettiamo per SILENZIO-ASSENSO il contratto.

Perché veniamo portati in Tribunale per il processo?

La motivazione l'abbiamo nel CANONE secondo cui, OGNI CONTROVERSIA DEVE NECESSARIAMENTE TROVARE SOLUZIONE-RIMEDIO.

L'obiettivo della CORTE è quello di arrivare a creare un CONSTRUCTIVE TRUST (Affidamento Costruttivo), in base alla presunzione che, Noi siamo già degli "schiavi" del Sistema, in virtù del nostro NOME E COGNOME, del nostro CERTIFICATO DI NASCITA.

IL PROCESSO

- Durante l'audizione o al nostro processo, il Giudice ci chiederà se noi siamo la persona che compare sulla denuncia, quindi, ci chiederà di identificarci in quel NOME E COGNOME tutto maiuscolo.

Ma perché ci chiede il nome e cognome, benché sia presente su tutti i documenti?

Lo scopo di ciò, fa riferimento ai ruoli del Trust.

Fintanto che, Noi NON ci identifichiamo nel NOME E COGNOME della denuncia, il Giudice sarà l'unico BENEFICIARIO del Trust, per cui, avrà bisogno di scambiare il suo ruolo con il nostro.

Se fossimo inconsapevoli, risponderemo affermativamente, il che è esattamente quello che NON dobbiamo fare.

Identificandoci in quel NOME E COGNOME rispondendo affermativamente, daremo risoluzione al contratto, tramite ACCORDO VERBALE.

Prendiamo, invece, il nostro CERTIFICATO DI NASCITA e, rispondiamo al Giudice affermando questo:

"Signor Giudice (Vostro Onore), la mia presenza qui è del tutto Eccezionale e Limitatamente e per conto dell'IMPUTATO che si trova qui presente (mostrate il vostro CERTIFICATO DI NASCITA)"

Sicuramente il Giudice, insisterà per farci dichiarare quel NOME E COGNOME.

Saremo sottoposti a domande a trabocchetto, potrebbero creare una situazione di confusione, portandoci a dare, in mezzo alla confusione, risposte che, successivamente verranno interpretate a loro interesse.

Il Giudice, potrebbe anche impartirci ordini, ai quali, dovremo RESISTERE CIVILMENTE.

Come ultimo atto intimidatorio, potrebbe chiamare le guardie, per farci accompagnare fuori dall'aula.

Se quest'ultima ipotesi dovesse verificarsi, prendiamo il nostro CERTIFICATO DI NASCITA e, sbandierandolo rivolgendoci alle guardie, chiederemo loro:

"Volete DISONORARE un UFFICIALE DELLA CORTE?"

Probabilmente desisteranno da qualsiasi azione, in quanto, fintanto che Noi, NON ci riconosciamo nel NOME E COGNOME del Trust sul CERTIFICATO DI NASCITA, ed essendo il Giudice l'unico BENEFICIARIO, ogni azione delle guardie, porterebbe delle conseguenze, sia a loro che al Giudice.

A questo punto, i nostri scopi diventano due:

- fare in modo che il Giudice archivi il caso, che ONORI la nostra richiesta;;

oppure

- fare in modo che il Giudice abbandoni l'aula.

Il fatto che il Giudice abbandoni l'aula, potrebbe portare a pensare molti di noi, di avere la situazione in pugno, di essere sulla strada buona per vincere la causa.

SBAGLIATO - SBAGLIATO - SBAGLIATO

-

Non dovremo mai e poi mai rilassarci, perdere la concentrazione.

Dovremo veramente essere, perfettamente al corrente di queste informazioni, affinché NON si possa essere ingannati o confusi.

Se cominciasimo a mostrarci dubbiosi o, mostrare mancanza di fiducia in Noi stessi, a quel punto, saremmo nelle loro mani.

Dobbiamo renderci conto che, le aule di Tribunale sono concepite per intimidirci e renderci paurosi, inducendoci ad errori.

L'abbandono dell'aula da parte del Giudice, ha uno scopo ben preciso (lo vedremo successivamente).

Piuttosto, dovremo essere veloci a prendere la situazione in mano e, appena il Giudice ha abbandonato l'aula, far mettere a verbale questa situazione, pronunciando questa frase:

"Mettete a verbale che, il Giudice ha lasciato l'aula, il CAPITANO ha ABBANDONATO LA NAVE, il CASO è chiuso CON PREGIUDIZIO"

Perché il riferimento all'ABBANDONO DELLA NAVE?

Perché i Tribunali, sono sottoposti alle Leggi del Diritto Marittimo, di conseguenza, se il Giudice (il Capitano) abbandona la nave, saremo Noi ad avere il Grado più alto, di conseguenza, saremo Noi a prendere in mano il TIMONE (potere decisionale).

E' interessante sapere che, per ogni condanna inflitta, Giudice e Cancelliere percepiscono delle somme che, sono da considerare un extra al loro stipendio.

Queste somme non sono tassate.

Per cui, se riusciamo a non cadere nel tranello e, dall'altra parte notiamo ostilità, potremmo sempre chiedere di mostrarci il Modello Unico delle Tasse e, se non lo farà, se si rifiuterà, potremmo mettergli davanti la prospettiva, di una visita del Fisco (ciò a loro non piacerebbe affatto).

Anche la condanna alla reclusione è monetizzata, dove lo Stato prende soldi, per ogni giorno che il condannato passa in carcere.

Se facciamo riferimento al Diritto Marittimo, ci risulta evidente come, il carcere rappresenti la stiva di una nave e, il carcerato rappresenti il bene da tenere in custodia.

Ed in effetti, lo Stato, la CORPORAZIONE Italia S.p.A, ci considera proprio come dei BENI DI SUA PROPRIETA'.

Avvertenza:

-

In Italia sappiamo che, esiste un DIRITTO PENALE con delle LEGGI PENALI.

Questo è un inganno, in quanto, ciò implicherebbe che, il Governo Corporativo dell'Italia fosse SOVRANO, che abbia il potere assoluto su tutti gli esseri viventi in Italia, in carne ed ossa, il che naturalmente non è vero, perché una CORPORAZIONE è una FINZIONE e, quindi, NON PUO' ESSERE SOVRANA.

L'Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima è SOVRANO.

Ci spingono a credere che, questi procedimenti delle stesse CORPORAZIONI e, i Tribunali sono emanazioni della CORPORAZIONE ITALIA S.p.A, siano procedimenti legali.

FALSO.

Non ha nulla a che vedere, con tutto ciò che è legale o lecito, perché tutto il processo ha a che fare con L'APPLICAZIONE DI CONTRATTI.

Ed infatti, all'apertura di un procedimento, la legge vigente è sottoposta al DIRITTO MARITTIMO e, entrando nello specifico, all'UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE (Codice Commerciale Uniforme).

Questo, altro non è che, il Codice che regola gli scambi commerciali, TUTTI gli scambi commerciali.

Da tenere sempre a mente che, essendo UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE (Codice Commerciale Uniforme) un Codice di Diritto Internazionale, ha PREVALENZA SULLE LEGGI NAZIONALI, come riporta anche la prima parte dell'**art. 10 della Costituzione Italiana**:

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. [...]"

Gli scambi commerciali, TUTTI gli scambi commerciali, per essere ritenuti validi, necessitano della sottoscrizione di un CONTRATTO, da ENTRAMBE LE PARTI. SENZA la sottoscrizione di UNA O PIU' PARTI, il CONTRATTO non potrà ritenersi perfezionato.

E' bene tenere a mente che, NON TUTTI I CONTRATTI, per essere perfezionati, necessitano di una FIRMA SCRITTA.

La maggior parte vengono perfezionati, tramite il SILENZIO-ASSENSO o per ACCORDO VERBALE.

Questo ACCORDO VERBALE, è proprio ciò che, cercano di ottenere in un'aula di Tribunale, quindi, fintanto che, L'ACCETTAZIONE VERBALE NON VENGA MANIFESTATA, il CONTRATTO non potrà ritenersi PERFEZIONATO.

Lo scopo di questi Tribunali della CORPORAZIONE ITALIA S.p.A, è solo quello di risolvere le CONTROVERSIE CONTRATTUALI.

I Giudici di questi Tribunali, NON hanno NESSUN potere senza il CONSENSO DI ENTRAMBI, ovvero Accusatore ed Accusato, prima di poter procedere e accedere al CESTUI QUETRUST.

Se una delle parti coinvolte, rifiuta di parteciparvi, la Corte non può essere chiamata in causa e, la controversia è PERITA NELL'ACQUA.

Ecco un ulteriore riferimento al Diritto Marittimo.

Cosa succede se il Giudice abbandona l'aula?

Come detto sopra, generalmente, questa situazione ci porta a pensare di avere la situazione in pugno.

In realtà, se ciò avviene, non è perché il Giudice si sia preso del tempo per pensare o decidere, bensì, lo fa perché, una volta ripresentatosi in aula, AVRA' CAMBIATO LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE.

Quindi, se prima era sottoposto al Codice Marittimo attraverso l'UCC (Codice Commerciale Uniforme), ora l'intero processo e aula di Tribunale, passerà sotto alla giurisdizione della LEGGE DELL'AMMIRAGLIATO.

Questo processo, potrebbe verificarsi una seconda ed ULTIMA VOLTA. In questo caso la mutazione della giurisdizione, passa all'ambito ecclesiastico, in quanto il Giudice "indosserà" la veste del SOMMO SACERDOTE DEL CULTO DI BA'AL, ci si riferisce, a questo punto, al DIRITTO CANONICO.

Questa figura deriva dalla LEGGE TALMUDICA.

BA'AL = Signore delle Tempeste con riferimento a Saturno.

In sostanza, rivestendo questa figura, rappresenta ciò che più si avvicina a Dio, quindi, con poteri immensi, compreso il potere DI VITA O DI MORTE su di noi.

In poche parole, avrebbe l'autorità Divina, di CONDANNARCI A MORTE.

Questo concetto del CAMBIODI GIURISDIZIONE è fondamentale per noi.

Nel ruolo di imputati, il nostro scopo, è quello di chiedere al Giudice di risolvere la controversia.

Ciò che noi chiediamo alla prima udienza, in effetti, è che il Giudice fornisca il RIMEDIO.

Ed il fatto che, il Giudice abbandoni l'aula, sta a significare che, NON ha NESSUNA intenzione di farlo.

Non essere in grado di porre il RIMEDIO, pone il Giudice in DISONORE, per cui, abbandonando l'aula e rientrando, oltre a cambiare la giurisdizione, altro non fa che RISTABILIRE IL SUO ONORE.

Cosa succede se, cambiandola giurisdizione del Tribunale, noi continuassimo a chiedere di porre il RIMEDIO?

Dimostreremmo di essere INCOMPETENTI, meritevoli del fatto che, qualcuno debba gestire i nostri INTERESSI per nostro conto.

Ed infatti, questo non deve assolutamente succedere.

Cambiando la Giurisdizione del Tribunale, deve NECESSARIAMENTE cambiare anche la nostra richiesta.

Trovandoci, a questo punto, sotto la giurisdizione della LEGGE DELL'AMMIRAGLIATO, ciò che dovremmo chiedere è CURA E MANTENIMENTO, non RIMEDIO.

Da notare che, CURA E MANTENIMENTO costituiscono una forma di RIMEDIO ma, più specifica alla LEGGE che, si applica in questa FORMA di corte.

Questo avviene perché, se affermiamo di essere un "ESSERE VIVENTE", allora, in base alla LEGGE DELL'AMMIRAGLIATO, implica che siamo "UN MARINAIO" sulla Nave dello Stato e, devono fornirci la MASSIMA CURA E MANTENIMENTO.

Cambiando, per la seconda ed ultima volta, la giurisdizione del Tribunale e, presentandosi al cospetto del DIRITTO CANONICO, quindi, ECCLESIASTICO, sarà FONDAMENTALE, il fatto di RIVENDICARE la nostra SOVRANITA' in qualità di Essere Umano in carne, ossa, sangue ed Anima, con riferimento tra NOI STESSI E DIO.

Il miglior consiglio, è quello di EVITARE I TRIBUNALI per quanto possibile, anche attraverso il LEGGITTIMO IMPEDIMENTO e, comunque, portarsi sempre dietro il CERTIFICATO DINASCITA.

Sia sul CERTIFICATO DINASCITA (richiedibile sia al Comune di Residenza, sia al Comune di Nascita) che sull'ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA (richiedibile solo ed esclusivamente al Comune di Nascita), nella parte inferiore troverete la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

La possibilità di far valere questi documenti davanti un Tribunale, rende implicita l'affermazione che, i TRIBUNALI siano ORGANI PRIVATI, i quali, non forniscono alcun tipo di Pubblico Servizio e, non sono riconducibili ad organi di pubblica amministrazione.

IMPORTANTE:

-

In Italia, l'autodifesa presso un Tribunale, è permessa per reati minori che, prevedono una monetizzazione di circa 1.000 euro e che, preveda la presenza di un Giudice di Pace.

In tutti gli altri casi, è obbligatorio il ricorso all'assistenza legale, di una figura che, abbia i requisiti per disquisire i temi in un Tribunale.

Questo implica una FORZATA cessione dei propri diritti, una FORZATA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA.

A questo punto, diventa fondamentale la scelta del legale.

TRUST significa, oltre che AFFIDAMENTO, anche FIDUCIA.

Diventano fondamentali gli elementi alla base di questa FIDUCIA.

Diventa fondamentale informare, risvegliare l'essenza Umana e Divina.

Nota:

Da notare come ci sia sempre una NAVE in porto che ci attende:

SHIP – Sostantivo: Nave, Imbarcazione, Vascello, Bastimento, Naviglio.

Verbo: Spedire, Trasportare, Imbarcare.

RELATION-SHIP: Rapporto

FRIEND-SHIP: Amicizia

COMPANION-SHIP: Amicizia, Compagnia

KING-SHIP: Regalità, Potere Sovrano

LORD-SHIP: Signoria, Autorità

OWNER-SHIP: Proprietà

AUTHOR-SHIP: Paternità d'autore

CONSUL-SHIP: Consolato

HEAD-SHIP: Autorità Suprema

LADY-SHIP: Eccellenza, Signoria
TOWN-SHIP: Municipalità
TWIN-SHIP: Gemellaggio
WARD-SHIP: Tutela
COUNT-SHIP: Contea
PRIOR-SHIP: Priorato
RIDER-SHIP: Utenza
VICAR-SHIP: Vicariato
CENSOR-SHIP: Censura
GOVERNOR-SHIP: Governatorato
MEMBER-SHIP: Appartenenza, Membri
SEAMAN-SHIP: Arte della Navigazione
PARTISAN-SHIP: Partigianeria
MANAGER-SHIP: Direzione
LEADER-SHIP: Guida, Comando, Direzione

Questi sono solo alcuni esempi di vocaboli ma, risulta evidente quanto sia fondamentale il concetto di NAVE, quindi, il riferimento al DIRITTO MARITTIMO.

Ricerca di Libero Medese Pubblicata FaceBook 2013 Revisione Aldo Pironi Capella

Fonti:

Frank O'Collins: Nessi tra NWO-Vaticano-Culto Romano:
<http://www.youtube.com/watch?v=DtfrJKYjdrM>

Santos Bonacci: Diritto di Sovranità applicato
<http://www.youtube.com/watch?v=MZnXdPIPRs>

Bolla Papale - UNAM SANCTAM ECCLESIAE:
<http://www.dtesis.univr.it/documenti/Persona/curr/curr681026.pdf>

Bolla Papale - ROMANUSPONTIFEX (scaricare file da wikipedia):
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanus_Pontifex

Bolla Papale - AETERNIREGIS:
Causa eliminazione pagina, copio-incollo la versione da me scaricata dopo le Fonti.

Bolla Papale - LICET ABINITIO:
<http://cronologia.leonardo.it/biogra2/paoloi.htm>
<http://xoomer.virgilio.it/ikthys/lnq.bolla-PaoloIII.htm>

Bolla Papale – REGIMINI MILITANTIS ECCLESIAE:
<http://gesuiti.it/category/documenti>

Schiavi inconsapevoli, breve descrizione delle Bolle Papali:
<http://www.youtube.com/watch?v=fluML2MoGQs>

Link della Posizione REPUBLIC OF ITALY presso la SEC:
<http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782>

Banca d'Italia e BIS – Bank of International Settlements (Banca dei Regolamenti Internazionali):
http://www.bancaditalia.it/studiricerche/coop_intern/participa_org_int/bri
<http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/banca-regolamenti-internazionali112.htm>
<http://www.disinformazione.it/bis.htm>

Il Tuo Uomo Di Paglia, la tua Persona Giuridica:
http://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw

Il Trust Umano:
http://www.youtube.com/watch?v=h1RWwb9g8_U
<http://www.youtube.com/watch?v=fOoQM07dujU>

Sovranità Individuale Applicata, un esempio:
<http://www.youtube.com/watch?v=jdDW7-MGE5C4>
(nella traduzione di questo video, è presente un errore, dove il TRUSTEE viene identificato con il BENEFICIARIO. In realtà il TRUSTEE è l'AMMINISTRATORE)

Frank O'Collins: Il Giudice, la Corte e il Culto di Baal:
<http://www.youtube.com/watch?v=DFKq7WP8q-o>

Jordan Maxwell: Legge dell'Ammiragliato e Cosmologia Corporativa:
<http://www.youtube.com/watch?v=SS3nBXUav1k>

I consigli dell'ex Giudice Dale. PDF del suo libro:
<http://anticorruptionsociety.files.wordpress.com/2013/04/the-great-american-adventure-complete-work-by-judge-dale.pdf>

Aeterni Regis
(estratti)

21 giugno 1481 - Papa Sisto IV

Sisto, vescovo, servo dei servi di Dio. Per un ricordo perpetuo.

Dal momento che, attraverso la clemenza del Re eterno di, in cui regnano i re, siamo stati posti nella torre di guardia più alta della Sede Apostolica, che cercano sinceramente la stabilità, la prosperità, la quiete e la tranquillità di tutti i re cattolici, sotto la cui guida propizio fedeli di Cristo sono amati nella giustizia e nella pace, e noi desideriamo ardentemente che la pace dolce può prosperare in mezzo a loro. Inoltre abbiamo gentilmente applichiamo il potere rafforzamento di conferma apostolica di ciò che troviamo sia stato fatto con l'oggetto dei nostri predecessori, i Papi romani, e gli altri, in modo che esso possa rimanere per sempre ferma, incrollabile, e lontano da ogni rischio di polemiche.

Poco tempo fa, quando è stato portato alla trattazione orale del nostro predecessore, Papa Niccolò V, di felice memoria, che un tempo Henry, l'Infante di Portogallo, zio del nostro carissimo figlio in Cristo, Alfonso, l'illustre re dei regni del Portogallo e Algarve- [Qui segue la conferma del toro del 8 gennaio 1455, e la bolla del 13 marzo 1456, doc. 1 e 2.]

In seguito, tuttavia, quando, attraverso l'astuzia del nemico del genere umano, la guerra aveva imperversato per qualche tempo tra il suddetto re Alfonso e il nostro carissimo figlio in Cristo, Ferdinando, l'illustre re di Castiglia e León, e ai loro sudditi, a lungo attraverso l'operazione di clemenza divina che ha raggiunto la pace e la concordia, e, allo scopo di rafforzare e stabilire la pace tra loro, hanno concluso alcuni articoli, uno dei quali era il seguente effetto:

"Item, il suddetto re e la regina di Castiglia, Aragona, e di Sicilia, voluto e deliberato che questa pace deve essere solido e stabile ed eterna, e hanno promesso d'ora in poi e per sempre che né direttamente né indirettamente, né di nascosto né pubblicamente, né dai loro eredi e successori, faranno a disturbare, guai, o molestare, di fatto o di diritto, in tribunale o stragiudiziale, il detto re e il principe del Portogallo o futuri sovrani di Portogallo o loro regni in stato di detenzione o di quasi- possesso che tengono su tutto il commercio, le terre, e la permuta di Guinea, con le sue miniere d'oro, o di più di qualsiasi altre isole, coste, mare-coste, o terre, scoperti o da scoprire, trovati o da trovare, o sopra le isole di Madeira, Porto Santo, e desierta, o su tutte le isole chiamate le Azzorre, cioè, falchi, e le isole di Flores, né sopra le isole di Capo Verde (Green Cape), né sulle isole già scoperto, né su qualunque isole devono essere trovati o acquistati da oltre le Canarie, e da questa parte e in prossimità di Guinea, in modo che tutto ciò che è stato o deve essere trovato e acquisito ulteriore nei detti limiti, devono appartenere al detto re e il principe del Portogallo e per i loro regni, salvo solo le isole Canarie, [cioè] Lanzarote, Palma, Forteventura, Gomera, Ferro, Graciosa, Gran Canaria, Tenerife, e tutte le altre isole Canarie, acquisiti o da acquisire, che rimanere il possesso dei regni di Castiglia. Ed allo stesso modo che non disturbino, guai, o molestare qualsiasi persona che immette persone, che, a qualunque titolo e in qualsiasi modo o maniera, deve commerciare o traffico o acquisire tale merce o commercio della Guinea o dette terre, spiagge, o coste, scoperti o da scoprire, in nome o sotto l'autorità di detti signori, re e principe del Portogallo, o dei loro successori., al contrario, da questi

regali, fanno promesse e garantire, in buona fede e senza inganno, detti signori, re e principe del Portogallo, e dei loro successori, che non sarà, di per sé o per gli altri, l'ordine o il consenso, ma piuttosto impedire che una qualsiasi delle loro persone, nativi o soggetto, in qualsiasi luogo o in qualsiasi momento, o in ogni caso, immaginato o meno immaginato, o di qualsiasi altro popolo straniero che potrebbe essere nei loro regni e domini, o che potrebbero essere dotato o accantonati nei loro porti, andare al traffico nel commercio detto, o nelle isole o terre di Guinea, scoperti o da scoprire, senza il permesso del detto re e il principe del Portogallo. Né vi si darà ogni occasione, favore, un'opportunità, un aiuto, o il consenso, diretto o indiretto, per tali scambi, né consentire l'attrezzatura o noli di spedizioni per le regioni in qualsiasi modo. E se uno dei nativi o sudditi dei regni di Castiglia, o qualsiasi stranieri chiunque, si mise a traffico di, ostacolando, ferendo, saccheggi, o l'acquisizione di conquista detta Guinea o il suo commercio, il baratto, o miniere, o le terre e le isole, scoperte o da scoprire, senza l'espressa autorizzazione e consenso del detto signori, re e principe del Portogallo, o dei loro successori, tutti questi è punito nel modo, luogo e forma ordinato dal detto articolo questa nuova revisione dei trattati di pace che sarà e deve essere osservato in affari marittimi nei confronti di coloro che sbarcano sulle spiagge, baie, o porte, al fine di saccheggiare, commettere depredazioni, o fare il male, o che devono fare queste cose sul alto mare.

"Inoltre, il re e la regina di Castiglia e Leon, promesso e concordato, nel sopraddetti modo, per se stessi e per i loro successori, di non preoccuparsi di interferire in alcun modo con la conquista del regno di Fez, proprio come l'ex sovrani di Castiglia, i loro predecessori, si sono astenuti dal immischiarci con esso., ma il detto signori, re e principe del Portogallo, ed i loro regni e successori devono avere una mano libera per perseguire tale conquista e di difenderla a loro piacimento e detto Lord e Lady, il re e la regina di Castiglia, promesso e concordato fedelmente quello, né di sé, né da nessun altro, in tribunale o stragiudiziale, di fatto o di diritto, faranno sollevare contro questo accordo, né alcuna parte di esso, né alcuna cosa che appartiene ad essa, tutto il vestito, dubbio, domanda, o di qualsiasi altro conflitto, ma che, al contrario, si potrà osservare e rispettare rigorosamente tutto, e lo farà da osservare e rispettare senza alcuna diminuzione. E per che in futuro l'ignoranza non potrebbe essere sostenuto il divieto e le sanzioni interessato alle predette materie, la detta re e la regina immediatamente ordinato i giudici e funzionari dei porti di loro regni suddetti fedelmente per osservare, rispettare, ed eseguire tutto qui ordinato, e di proclamare e pubblicarlo nei loro tribunali e nel detto porti marittimi dei loro regni e domini suddetti, in modo che possa essere universalmente conosciuto. "

Noi, quindi, a cui la cura del gregge tutto del Signore, è impegnato dal Cielo, e chi, come noi siamo legati, desideriamo dolce pace e tranquillità a fiorire e sopportare per sempre tra i principi cristiani e dei popoli, sinceramente desiderare che le lettere di Nicola e di Callisto, i nostri predecessori, e l'articolo inserito sopra, e tutti e singolare il loro contenuto, possono rimanere stabile e perfetta per sempre, a lode del Nome Divino e la pace duratura dei principi e dei popoli di ciascuno dei suddetti ambiti, di il nostro ufficio, non in conformità con qualsiasi petizione offerto a noi su questo tema, ma della nostra liberalità spontanea, lungimiranza, e una certa conoscenza, e dalla pienezza del potere apostolico, considerando le lettere di Nicola e di Callisto, i nostri predecessori, e il suddetto articolo, come valida e accettabile, invece, per autorità apostolica e il tenore di questi regali, approvare e confermare loro e tutto in esse contenuto e fissarli con la protezione di questo presente scrittura, decretando che essi, tutti e singolare, dovrebbe di possedere la piena autorità e da osservare per sempre. E, inoltre, con la nostra apostolica

scritti e sul nostro movimento e predetta conoscenza, noi ordiniamo i nostri venerabili fratelli, i vescovi di Evora e di Silves e del Portogallo, che essi stessi, o due, o una di esse, da lui stesso o un altro o altri, solennemente pubblicando ogni delle predette lettere e l'articolo, dove e quando è necessario, e assistere con la protezione efficace del suddetto re e il principe del Portogallo e dei loro successori, in tutto e singolare suddetto, non consentono che le ha detto il re e il principe ed i loro successori di essere molestato o addirittura ostacolato, in contrasto con il suddetto, o parte di esso, da parte di chiunque, di qualsiasi rango, posizione, grado, o condizione sia, trattenerne in nostro nome tutte le persone soever che ostacolano, ostacolare, opporci, o ribelle contro il suddetto, da censure ecclesiastiche e altri rimedi giuridici, senza appelli permettendo, tutto [costituzioni apostoliche] in contrario, anche se l'indulto deve essere stata concessa dalla Sede Apostolica, a persone, congiuntamente o singolarmente, dichiarandoli esentati dal divieto, sospensione, o scomunica da lettere apostoliche che non hanno piena ed espressa e testuale menzione di detto indulto. Che nessuno, quindi, violare o con rash audacia contro questa nostra conferma, approvazione, rinforzo, regolamento, e mandato. Se qualcuno pretende di farlo, sia noto a lui che incorrerà nell'ira di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma, presso San Pietro, il ventunesimo giorno del mese di giugno, nell'anno dell'incarnazione di nostro Signore 1481, nel decimo anno del nostro pontificato.

